

## SINTESI SULL'INTERPRETAZIONE DEL D.M. 269/2010

Di seguito si riportano alcune importanti considerazioni scaturite dall'attenta lettura del **Decreto Ministeriale 1° dicembre 2010, n. 269 - Ministero dell'Interno**, convertito in legge e pubblicato al **Supplemento Ordinario n°37/L della GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n°36 di lunedì 14 febbraio 2011** che fissa i siti e gli ambiti di pertinenza delle **G.G. (Guardie Giurate)**:

### Segue dettaglio:

Il nuovo decreto ministeriale consolida l'esigenza di normare, aprire ed accelerare l'ulteriore processo di esternalizzazione di attività di sicurezza, fino a ieri prerogativa delle FFOO, verso società private che siano in possesso dei requisiti necessari a garantire un'offerta di servizi più ampia e qualificata e il corretto svolgimento delle attività.

Il nuovo DM, mediante le sue prescrizioni, tende a garantire una migliore qualità nei servizi ai cittadini, e tale finalità coincide esattamente con quanto già posto in essere dalla politica di ... nei confronti della propria utenza. Si può pertanto asserire che l'entrata in vigore del nuovo DM metterà in risalto i seri operatori del settore, mentre epurerà il mercato dai competitors che non sono dotati degli opportuni requisiti.

### IL DM INTRODUCE DA UN PUNTO DI VISTA STRETTAMENTE COMMERCIALE TRE CONCETTI FONDAMENTALI:

CRITERI DI  
CLASSIFICAZIONE  
DELLE SOCIETA'

LICENZA  
NAZIONALE E  
MULTIPROVINCIALE

RIVISITAZIONE DEL  
CONCETTO DI  
PORTIERATO E  
VIGILANZA FISSA



# PROFESSIONE SECURITY

### 3. DEFINIZIONE DI SERVIZIO CON AUSILIO DI VIGILANZA MEDIANTE GUARDIE GIURATE O PORTIERATO

Il nuovo DM stabilisce in maniera inequivocabile le fasce orarie e i servizi nei quali le attività di vigilanza sono da eseguire esclusivamente mediante il ricorso a guardie giurate.

In generale è affidata alle guardie giurate l'attività durante l'orario notturno o di chiusura al pubblico e di tutte quelle attività considerate nel DM come sensibili.

Alle attività di portierato vengono destinate le attività atte a garantire il normale utilizzo dell'immobile senza che vi sia servizio finalizzato alla prevenzione e alla sicurezza dello stesso.

E' evidente che questa importante innovazione legislativa porterà a salvaguardare i servizi svolti da GPG e ci permetterà, quindi, di recuperare fette di mercato attualmente servite da portieri ma di stretta competenza di guardie giurate.

**IL DM IDENTIFICA IN MANIERA INEQUIVOCABILE GLI AMBITI IN CUI È TASSATIVO E OBBLIGATORIO L'UTILIZZO DI PERSONALE ARMATO (GPG):**

#### 1. AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE

- 1.1. **SETTORE ENERGETICO**, sia che si tratti di produzione di energia che di centrali di distribuzione;
- 1.2. **FORNITURE IDRICHE**, compresi gli impianti di potabilizzazione e distribuzione nella rete idrica pubblica urbana;
- 1.3. **SETTORE TELECOMUNICAZIONI**, in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione reti telefoniche, sia fisse che mobili;
- 1.4. **SEDI DI EMITTENTI RADIOTELEVISIVE A CARATTERE NAZIONALE**;
- 1.5. **RAFFINERIE**, centri per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate.



# PROFESSIONE SECURITY

## 2. SITI IDENTIFICATI DALLA NORMA:

- 2.1. Ove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse (aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari)
- 2.2. Contenenti banche dati sensibili, o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (strutture pubbliche dotate di CED, a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS ecc.)
- 2.3. Ove l'accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o all'identificazione di personale (tribunali, uffici giudiziari, ecc.)
- 2.4. Ove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (musei, pinacoteche, mostre contenenti opere di alto valore artistico ed economico)

In generale, la disposizione chiarisce che è affidata alle GPG la custodia dei beni mobili ed immobili in questi siti durante l'orario notturno e di chiusura al pubblico.



...

Inoltre, la **CIRCOLARE MINISTERIALE N°557/PAS/10971.10089.D (1) REG** fissa anche uno dei punti salienti che debbono essere tenuti in considerazione nella scelta del partner e nella stipula di nuovi contratti, ossia la RESPONSABILITA' SOLIDALE DEL COMMITTENTE, che si riporta di seguito.





## REGIME DI RESPONSABILITA' SOLIDALE

La Circolare affronta poi il tema della **responsabilità solidale** tra **committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori**, relativamente agli **oneri di carattere retributivo, contributivo e fiscale** derivanti dall'appalto e dal subappalto.

Si richiama, in primo luogo, l'art. 29, comma 2 del Dlgs 276/2003 e s.m.i., ai sensi del quale *"in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"*.

Entro il limite temporale di **2 anni** dunque i lavoratori interessati potranno agire nei confronti del committente perché questi risponda, in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti.

Il termine di decadenza opera inoltre nei confronti degli Istituti, creditori delle somme dovute a titolo contributivo nei riguardi del responsabile solidale (ferma restando l'ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente).

Si segnala che il generico riferimento della disposizione al termine *"lavoratori"*, quali beneficiari delle tutele poste dal regime di responsabilità, consente di ampliarne la platea, facendovi rientrare non solo i lavoratori subordinati e gli altri soggetti impiegati nell'appalto - o eventuale subappalto - con **altre tipologie contrattuali** (ad es., collaboratori a progetto), ma anche i lavoratori *"non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria"* (lavoratori *"in nero"*).

Altra disposizione posta a tutela del lavoratore è l'art. 1676 c.c., ai sensi del quale *"coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda"*.

Pertanto, trascorso il termine di 2 anni di cui all'art. 29 del Dlgs 276/2003, resta in ogni caso possibile l'azione diretta ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente, entro il limite quantitativo del debito che, al tempo in cui viene proposta la domanda, il committente ha verso l'appaltatore.

Infine, l'art. 28, comma 35, del Dl 223/2006, prevede che *"l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore"*.

In materia di appalti pubblici si aggiunge poi la disposizione di cui all'art. 118, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, secondo la quale *"l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì,*



# PROFESSIONE SECURITY

*responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto".*

Si prevede in tal modo un regime di responsabilità solidale nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, senza alcun vincolo di tipo quantitativo o qualitativo, mentre nei rapporti tra committente pubblico e appaltatore resta ferma la disciplina generale.

## RESPONSABILITA' SOLIDALE

- ✚ ENTRO 2 ANNI i LAVORATORI interessati possono agire nei confronti del COMMITTENTE perché questi risponda, IN SOLIDO CON L'APPALTATORE ED EVENTUALI SUBAPPALTATORI, dei TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI dovuti
- ✚ Nella definizione "LAVORATORI" rientrano non solo i lavoratori subordinati, ma anche quelli con altri tipi di contratto e i lavoratori in nero
- ✚ Resta in ogni caso possibile l'AZIONE DIRETTA ex art. 1676 c.c. nei confronti del committente, entro il limite quantitativo del debito che, al tempo in cui viene proposta la domanda, il committente ha verso l'appaltatore.

La Circolare precisa infine, con riferimento agli adempimenti che il personale ispettivo deve porre in essere ai fini della concreta applicazione della disciplina della responsabilità solidale, che gli organi di vigilanza, laddove accertino inadempimenti retributivi/contributivi, sono tenuti a notificare i verbali di accertamento/contestazione a tutti i responsabili in solido (consentendo agli stessi, in tal modo, di attivare i meccanismi di autotutela a loro disposizione).

Allo stesso modo, laddove si riscontrino inosservanze da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei lavoratori, il personale ispettivo è tenuto a notificare il provvedimento di diffida accertativa a tutti i soggetti responsabili solidalmente.